



SENTENZA 120/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA CENTRALE GIURISDIZIONALE DI APPELLO

Composta dai magistrati:

MAIO Giuseppina Presidente

MIGNEMI Giuseppina Consigliere

MICCI Maria Rita Consigliere – relatore

PALAZZO Antonio Consigliere

FRATINI Marco Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 58884 promosso da:

DOTT. FRANCESCO MICCI (C.F. MCCFNC66E02G478Y), nato a Perugia il 2.05.1966, in proprio e in qualità di Liquidatore e rappresentante legale *pro tempore* della società AMICO BIMBO S.R.L. (P.IVA: 02271220226), domiciliata in 38068 – Rovereto (TN), Via delle Scuole n. 24, rappresentato e difeso, dal Prof. Avv. Andrea Pierini (C.F. PRNNDR68S24G478I; PEC: andrea.pierini@avvocatiperugiapec.it; FAX: 075/5715117) e dall'Avv. Alessandro Formica (C.F. FRMLSN78A30G478Z; PEC: alessandro.formica@avvocatiperugiapec.it; FAX: 075/3725393), con domicilio eletto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-*sexies* del D.L. n. 179/2012, presso l'indirizzo pec dell'Avv. Alessandro Formica alessandro.formica@avvocatiperugiapec.it, presso cui dichiara di

	voler ricevere le comunicazioni di cancelleria;	
	CONTRO:	
	- Procura Generale	
	- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale Trentino-Alto	
	Adige – Trento	
	AVVERSO	
	la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Trentino-Alto Adige-Trento, n. 57/2021, depositata in data 29.03.2021 e	
	notificata in data 11.06.2021.	
	Esaminati tutti gli atti di causa;	
	Uditi, all’udienza del 6 marzo 2024, il relatore, Cons. Maria Rita Micci, il	
	difensore dell’appellante, avv. Pierini Andrea, il rappresentante della Procura	
	Generale, V.P.G. Luigi D’Angelo, con l’assistenza del Segretario di udienza	
	dott.ssa Giuseppina Di Maro, la causa è posta in decisione.	
	Premesso in	
	FATTO	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto	
	Adige-Trento, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato a titolo	
	di dolo l’odierno appellante al risarcimento del danno pari alla somma totale	
	di euro 90.500,00, oltre accessori, (euro 27.150,00 in favore dell’Unione	
	Europea, a euro 35.412,65 in favore dello Stato Italiano per il tramite del	
	Ministero dell’Economia e delle Finanze - MEF - ed euro 27.937,35 in	
	favore della Provincia Autonoma di Trento), per avere illecitamente ottenuto	
	e fruito dei contributi stanziati mediante il Bando F.E.S.R. 1/2011–	
	Programma Operativo F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 “Nuova	
	2	

imprenditorialità” – avente ad oggetto “il sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante seed money”, approvato, a norma della L.P. n. 6 del 13 dicembre 1999, con deliberazione n. 2480 del 25 novembre 2011, dalla Giunta Provinciale di Trento al fine di sostenere l’imprenditoria, la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

In totale adesione all’impostazione offerta dall’attore pubblico, il Collegio di primo grado ha ritenuto che l’allora convenuto, impegnatosi a realizzare un’area ludica multimediale per l’infanzia avrebbe violato la prescrizione di cui al p. 3 del bando che imponeva al beneficiario del contributo di “stabilire un’unità operativa (cioè una struttura aziendale in grado di produrre beni o servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo) sul territorio della Provincia di Trento ovvero di “svolgere sul territorio provinciale l’attività principale per un periodo minimo di tre anni dalla data di concessione del contributo”, attività principale invece svolta al di fuori del territorio provinciale e per un periodo inferiore a tre anni dalla data di concessione del contributo.

Il Collegio di primo grado ha, inoltre, ritenuto violata anche la prescrizione di cui al punto 15 del bando, che imponeva al beneficiario di assicurare che l’operazione finanziata non dovesse subire, entro i cinque anni dal suo completamento, modifiche sostanziali che alterassero la natura e le modalità di esecuzione, anche risultanti dalla cessazione di un’attività produttiva, attività invece cessata, a prescindere dalla sua effettiva ubicazione, ben prima del quinquennio. Da ultimo, il collegio ha ritenuto sussistere la violazione dell’obbligo di comunicare per iscritto, anche via PEC, a Trentino Sviluppo S.p.A. ogni eventuale variazione intervenuta rispetto a quanto

dichiarato nella domanda di contributo, entro un termine di 10 giorni dalla variazione stessa, previsto dal medesimo punto 15.

La sentenza di primo grado è stata gravata con i seguenti motivi di doglianza:

- I “Erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi oggettivi dell’azione di responsabilità promossa nei confronti del Dott. Francesco Micci”, declinando, quindi, il motivo di appello nelle seguenti censure:

I.1. “*Insussistenza del presupposto dell’antigiuridicità della condotta con riferimento alla presunta inidoneità della sede operativa prescelta dall’appellante*”. Il contributo, infatti, era destinato al finanziamento di un progetto industriale da lanciare nel mercato (c.d. start up) con l’eventuale possibilità per lo stesso di essere posto a base di una futura produzione di impresa; il concetto di “sede operativa” indicato nel bando doveva essere inteso, quindi, come sede di riferimento per l’iniziale avviamento della attività di start up (es. studio di prototipi, studio della risposta del mercato, ecc) e non già come sede avviata per la produzione dei prodotti di impresa. A tal fine doveva ritenersi sufficiente la collocazione della attività presso lo spazio condiviso “The Hub”, come anche suggerito dal tutor offerto dalla Provincia che ha affiancato sin dall’inizio, il beneficiario del contributo.

I.2. *Insussistenza del presupposto dell’antigiuridicità della condotta con riferimento alla presunta violazione dell’obbligo di stabilità dell’operazione sovvenzionata*”. Dalla lettura del bando emerge chiaramente che tra gli obblighi incombenti sul beneficiario del contributo, ai sensi dell’art. 3 del

bando medesimo, vi fosse unicamente l'obbligo di avviare lo svolgimento dell'attività finanziata e non già quello di assicurare la stabilità della sede per il periodo di tre anni, tanto che il bando, al successivo articolo 12, non imponeva la restituzione del beneficio economico concesso qualora il progetto non avesse trovato successo economico sul mercato non per colpa del beneficiario, con facoltà per quest'ultimo di interrompere l'attività avviata in qualsiasi momento.

I.3. Insussistenza del presupposto dell'antigiuridicità della condotta con riferimento alla presunta violazione dell'obbligo di comunicare le variazioni dell'assetto aziendale. La contestazione, infatti, appare meramente formale dal momento che l'appellante aveva in ogni caso informato la Trentino sviluppo della interruzione dell'attività, coma da nota di riscontro a firma del Dirigente dell'ente del 17 febbraio 2017.

-II: "Erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità soggettiva del Dott. Francesco Micci".

Sostiene che dall'esame della fattispecie concreta emerge chiaramente la linearità della condotta dell'appellante, che ponendo affidamento nel tenore letterale del bando e nella persona del tutor, si è costantemente adoperato unicamente per la buona riuscita del progetto.

Ha concluso chiedendo, di accogliere l'impugnazione e, per l'effetto, riformare la sentenza della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, con annullamento della decisione di condanna. In estremo subordine, ha chiesto l'applicazione del potere riduttivo con, la sospensione del procedimento erariale fino alla definizione

del parallelo procedimento penale e, in ulteriore subordine, la riduzione dell'importo della condanna risarcitoria".

La Procura Generale, con memoria del 12 gennaio 2024, ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente condanna alle spese.

Con memoria del 14 febbraio 2024 l'appellante ha prodotto nuova documentazione, ~~giustificabile ai sensi dell'art. 194,~~ insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello già esposti con l'atto introduttivo e che trovano, nella documentazione prodotta, ulteriore conferma e vigore.

Ha, infatti, prodotto, tra gli altri:

1. Esiti dei nuovi accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Trento, delegati dal giudice penale, e relativa documentazione, in relazione all'operato dei Funzionari della Provincia Autonoma di Trento e di Trentino Sviluppo nella gestione del Bando Fondi Europei di cui si dibatte nel presente giudizio, con totale ribaltamento della interpretazione delle clausole del bando offerta in precedenza dal medesimo Corpo, soprattutto con riferimento al concetto di attività principale e di unità operativa, sostanzialmente sovrapponibile con quello offerto da sempre dalla difesa dell'appellante e già applicato ad altre numerose società beneficiarie del contributo come quella dell'odierno appellante

2. Esito e documentazione relativa al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale Amministrativo di Trento instaurato dall'odierno appellante per l'annullamento della determina provinciale di revoca del contributo e conclusosi con accoglimento del ricorso, nonché il provvedimento per l'incidentale disapplicazione della determina nel

	giudizio relativo alla impugnazione della ingiunzione avviata per la	
	restituzione del contributo.	
	3. Richiesta di archiviazione del giudizio penale apertosi sui medesimi	
	fatti	
	La difesa dell'appellante, pertanto, nel rappresentare la legittimità della	
	produzione documentale di che trattasi in conformità delle previsioni di cui	
	all'art. 194 c.g.c., ha ribadito la linearità della condotta del proprio assistito,	
	pienamente conforme alla legge ed ai dettami del bando tale da giustificare	
	la totale riforma della sentenza impugnata nel senso di rigettare	
	integralmente la domanda proposta dall'attore pubblico in primo grado.	
	All'udienza del 6 marzo 2024 le parti si sono riportate alle conclusioni in	
	atti; con particolare riferimento alla documentazione da ultimo prodotta dalla	
	difesa dell'appellante, la Procura Generale ha ritenuto la stessa ammissibile	
	stante la formazione dei documenti prodotti in epoca successiva alla	
	proposizione dell'appello. Con particolare riferimento alla documentazione	
	relativa al giudizio civile instaurato avverso il provvedimento di ingiunzione	
	fiscale di pagamento n. 201900000002, emessa dalla TRENTINO	
	RISCOSSIONI s.p.a., quale Agenzia di Riscossioni della PROVINCIA	
	AUTONOMA DI TRENTO per la restituzione del contributo, la Procura	
	Generale ha chiesto che la trattazione del presente giudizio fosse rinviata, in	
	attesa del deposito della sentenza della Corte di Appello di Trento, allo stato	
	in fase di precisazione delle conclusioni.	
	La difesa dell'appellante si è opposta alla richiesta di rinvio avanzata dalla	
	Procura Generale ritenendo la causa matura per la decisione.	
	Considerato in	

DIRITTO

Occorre preliminarmente riconoscere l'ammissibilità della produzione documentale tardiva di parte appellante in quanto effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 194 c.g.c. trattandosi di documenti formatisi successivamente alla proposizione dell'appello o comunque che la parte non ha potuto produrre per fatto a lui non imputabile.

Deve, invece, essere rigettata la richiesta di rinvio formulata dalla Procura Generale, nell'attesa della definizione del giudizio instaurato in sede civile a seguito della opposizione ad ingiunzione di pagamento, stante la obiettiva completezza del corredo probatorio utile al Collegio ai fini del decidere.

Con riferimento al merito, l'appello appare fondato.

Qui di seguito una breve disamina della normativa di riferimento, alla cui luce devono essere letti i fatti di causa.

Il finanziamento di che trattasi è stato concesso a titolo di "intervento di sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante seed money", di cui al Bando F.E.S.R. 1/2011– Programma Operativo F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 "Nuova imprenditorialità" approvato, a norma della L.P. n. 6 del 13 dicembre 1999, con deliberazione n. 2480 del 25 novembre 2011, dalla Giunta Provinciale di Trento, al fine di sostenere l'imprenditoria, la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Il Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.R.S.) 2007 – 2013 è il programma settennale che definisce, per la Provincia Autonoma di Trento, le attività da intraprendere con il cofinanziamento del Fondo Europeo per il periodo 2007 – 2013, in conformità al Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea (1083/2006/CE – G.U. L 210 del 31

luglio 2006), relativo ai finanziamenti che possono essere concessi dalle amministrazioni territoriali al fine di promuovere competitività e rimuovere squilibri economici e sociali tra le diverse regioni europee.

Il Programma Operativo, al paragrafo n. 3, relativo alla “Strategia”, in piena armonia con gli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) – che definiscono i principi e le priorità delle politiche di coesione e suggeriscono gli strumenti più idonei per lo sfruttamento delle disponibilità finanziarie erogate - afferma espressamente che lo stesso ha come obiettivo *“la promozione ed il sostegno della imprenditorialità, agevolando la creazione e lo sviluppo di nuove imprese”*, soprattutto consentendo ai lavoratori ed alle imprese di fare fronte ai continui mutamenti tecnologici ed organizzativi.

L’Asse 3 del Programma Operativo ha come obiettivo quello di Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro. A tal fine, quindi, la Provincia Autonoma di Trento, ha approvato il bando 1/2011 per il finanziamento di interventi aventi ad oggetto: *“Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante seed money”*, al fine di sostenere coloro che *“intendano avviare un nuovo progetto di impresa che verta su settori innovativi o contraddistinti da un elevato contenuto tecnologico”* (v. premessa della Delibera 2480 del 25 novembre 2011 con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha approvato il bando di che trattasi), individuando nella Trentino Sviluppo s.p.a il soggetto intermedio cui affidare la gestione dei fondi ed indicando, quali possibili beneficiari del finanziamento, le persone fisiche e le imprese operanti nella Provincia di Trento ai sensi della l.p. 13 dicembre 1999 n. 6 e

s.m. - disciplinante gli aiuti economici della Provincia alle imprese, per l'erogazione di finanziamenti che avessero ad oggetto *“il sostegno alla creazione di imprese ed allo spin – off imprenditoriale”*.

Il bando ha avuto, come normativa di riferimento, l'art. 24 bis della legge provinciale 6/1999, relativo alla istituzione di un fondo per il sostegno della innovazione (c.d. seed money) – (v. art. 2 del bando rubricato *“finalità ed oggetto”*).

Il bando, poi, ha indicato come soggetti ammissibili al beneficio, tutti coloro che intendessero *“avviare un nuovo progetto di impresa che verta su settori innovativi o caratterizzato da elevato contenuto tecnologico”*.

All'art. 3 del bando è stato espressamente previsto che i soggetti ammessi al beneficio avessero dovuto, a pena di revoca del contributo:

- Impegnarsi ad avviare effettivamente l'attuazione del progetto entro la data stabilita dal cronoprogramma;
- Impegnarsi, nel caso di persone fisiche, a costituire una società entro il termine perentorio di quattro mesi dalla concessione del contributo e prima di effettuare alcuna spesa;
- Impegnarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla concessione del contributo ad effettuare le spese, per almeno il 10% dell'importo richiesto;

Le spese ammissibili al finanziamento sono state indicate al successivo articolo 4 del bando: spese per analisi di mercato e di settore, spese di predisposizione del business plan dell'iniziativa, spese per studi di fattibilità tecnica pre-prototipale, costi per attività di prototipazione o pre-ingegnerizzazione, costi relativi al deposito di brevetti, marchi e design, costi

per costituzione società, spese per tutoraggio imprenditoriale.

Il bando imponeva anche di stabilire la sede operativa della società nella Provincia di Trento per almeno tre anni e di svolgere la maggior parte dell'attività sociale nel territorio della Provincia di Trento (art. 3 ultima parte).

L'art. 15 del bando, infine, imponeva di mantenere l'attività sociale per almeno un quinquennio dalla erogazione del contributo.

Con riferimento al caso di specie occorre ricordare che, in data 27 marzo 2012 l'odierno appellante ha presentato la domanda per accedere al beneficio di che trattasi ed il successivo 13 novembre 2012, l'appellante ha costituito la società Amico Bimbo s.r.l., collocando la sede in Rovereto (TN), via delle Scuole n. 24 presso Hub Trentino S.C.

Con nota del 23 luglio 2012 è stato riconosciuto all'odierno appellante il diritto alla erogazione del contributo di che trattasi.

La società è stata posta in liquidazione in data 23 febbraio 2015, cessata in data 30 dicembre 2016 e cancellata dal registro delle imprese il 25 gennaio 2017.

La Amico Bimbo s.r.l., durante il suo periodo di attività ha progettato un prototipo multimediale relativo alla ideazione di un'area giochi interattiva per bambini, con annesso spazio ricreativo dedicato al consumo di cibi e bevande, tuttavia il progetto non ha trovato una grossa risposta nel mercato, come meglio si evince anche dalla lettura della relazione finale del progetto, redatta dall'odierno appellante, al termine del periodo di valutazione del progetto medesimo; nella relazione l'appellante dà atto della limitata risposta del mercato e del limitato successo del progetto.

Per tali ragioni l'odierno appellante ha ritenuto di potersi avvalere delle previsioni di cui all'art. 12 del bando medesimo, la dove si faceva espresso riferimento alla possibilità per i beneficiari del contributo, di trattenere le somme ricevute qualora il progetto avviato non avesse trovato sbocco nel mercato per fatti non legati alla negligenza del beneficiario.

La Provincia Autonoma di Trento, con Determina n. 218 del 19 dicembre 2018, però, ha ritenuto di dover revocare il contributo erogato affermando che il beneficiario avesse commesso una serie di irregolarità in violazione alle previsioni del bando.

In primo luogo, è stata contestata la cessazione anticipata dall'attività sociale con conseguente chiusura della sede operativa avviata nel territorio provinciale, in anticipo rispetto alle prescrizioni del bando.

In ogni caso la sede societaria collocata presso un Hub, cioè uno spazio comune e condiviso, non avrebbe mai potuto soddisfare le caratteristiche proprie di una sede operativa societaria.

Le numerose irregolarità asseritamente riscontrate, avrebbero rivelato la presunta fittizietà delle operazioni finanziate, con conseguente revoca del contributo. A seguito della esposizione di detti fatti ad opera della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Trento prot. 70398 del 9 luglio 2018, è stato, poi, individuato un danno erariale da parte della procura contabile con successiva sentenza di condanna pronunciata in primo grado dalla sezione territorialmente competente di questa Corte, della quale l'odierno appellante ha chiesto l'integrale riforma.

L'appellante ha denunciato la inesistenza della anti giuridicità della condotta sia sotto il profilo della inidoneità della sede operativa prescelta che sotto il

profilo della asserita chiusura anticipata della sede e della attività sociale, oltre alla ritenuta inidoneità delle comunicazioni effettuate dall'interessato all'amministrazione di riferimento, con conseguente inesistenza anche dell'elemento soggettivo del danno.

Occorre, quindi, ricordare come il contributo di che trattasi era espressamente definito come beneficio a titolo di "seed money", ovvero come denaro erogato a favore di coloro che, privi di sufficiente copertura finanziaria, ma muniti di progetti potenzialmente appetibili per il mercato, avessero voluto avviare una nuova attività di impresa, con idee proprie e provvista pubblica.

Nello specifico il contributo, andava a finanziare le c.d. "start up", ossia quelle attività iniziali di impresa volte alla creazione, produzione e sviluppo di prodotti e/o servizi innovativi o ad alto contenuto tecnologico; quindi ad essere finanziata non è l'attività economica organizzata per la produzione e/o scambio, a livello professionale, di beni e servizi ai sensi dell'art. 2082 c.c., bensì tutta quella attività prodromica e preparatoria che un soggetto deve svolgere al fine di individuare il miglior prodotto da proporre al mercato, onde testarne la risposta per poi eventualmente avviare una attività di impresa destinata in modo specifico alla relativa produzione.

La fase di avvio di una attività di impresa è, per definizione, soggetta al rischio di mercato e la Provincia di Trento, perfettamente consapevole della aleatorietà della attività finanziata, ha riconosciuto, all'art. 12 del bando, il diritto di ritenzione della provvista erogata, qualora l'attività di impresa non fosse decollata per fatti non imputabili al beneficiario.

A quest'ultimo, infatti, spettava unicamente il compito di costituire una

società, ove fosse persona fisica, di avviare l'attività finanziata e di porre in essere le prime spese, nel termine perentorio, rispettivamente di tre e quattro mesi al fine di avviare quella attività di studio e di prototipazione necessaria a sondare le richieste di mercato.

Le spese ammissibili, come detto poc'anzi, erano limitate a quelle relative alla costituzione di società, allo studio del mercato ed alla ideazione di prototipi da proporre ai consumatori.

Avendo chiara la finalità per la quale il contributo è stato erogato nonché la portata degli obblighi imposti al beneficiario, è possibile prospettare una nuova lettura dei fatti e delle condotte poste in essere dal Micci e riconoscerne, quindi, la correttezza e linearità.

Con riferimento alla presunta inesistenza di una sede operativa nel territorio della Provincia di Trento, è possibile, a questo punto, riconoscere la idoneità della collocazione della stessa presso lo spazio condiviso, dal momento che l'attività finanziata non era ancora nella fase (eventuale) di produzione finalizzata alla distribuzione, bensì nella fase prodromica di progettazione e studio.

L'attività finanziata, quindi, doveva essere unicamente finalizzata alla ideazione di prototipi funzionali da proporre al mercato, con analisi della qualità e della appetibilità degli stessi tra i consumatori.

Tutte le fatture rinvenute in atti, inoltre, dimostrano come la Amico Bimbo s.r.l. abbia sostenuto e chiesto il rimborso solo per spese ritenute ammissibili secondo le indicazioni offerte dal bando; così, ad esempio, le spese notarili per la costituzione di società (n. 18 del 19 gennaio 2013), per registrazione marchio (n. 6 del 9 aprile 2013), per studi di progetti ed assistenza (n. 18 del

31 agosto 2013 – n. 16 del 15 novembre 2013).

Anche gli acquisti effettuati dalla Amico Bimbo s.r.l., (di cui alcuni, tra l'altro, dalla relazione della Guardia di Finanza risultano essere fatturati, ma mai consegnati presso la sede sociale) sembrano essere perfettamente compatibili con la fase di start up dell'impresa dal momento che, dalla semplice lettura dell'elenco dei beni acquistati, si apprende facilmente come gli stessi siano verosimilmente dei beni e/o arredi da destinare all'area ludica multimediale di cui l'appellante stava creando il prototipo. Si tratta, infatti, di giochi destinati ai bambini, supporto per tablet, tipicamente utilizzati per giochi interattivi, nonché di arredi tipici di aree da dedicare all'infanzia (sono state acquistate sedie di altezza di cm 35 nonché tavoli di altezza di cm 58, chiaramente destinati all'allestimento dell'area ludica e non all'arredo della sede), con ciò chiaramente dimostrando lo svolgimento di quella attività finalizzata alla prototipizzazione dei possibili prodotti da proporre al mercato.

Appare chiaro, quindi, come la collocazione di una sede operativa della società presso uno spazio condiviso fosse idonea a supportare la fase di avvio dell'impresa dove non vi era attività operativa dedicata alla produzione di beni e servizi bensì una attività prevalentemente di natura intellettuale di ideazione e creazione di prototipi e di idee.

Rimane da ultimo da analizzare l'ulteriore elemento inizialmente stigmatizzato in sede amministrativa e ritenuto dirimente in primo grado ai fini della pronuncia di condanna e, precisamente, il mancato rispetto del vincolo temporale di permanenza della sede (tre anni) e della continuazione della attività di impresa (cinque anni), dal momento della avvenuta

erogazione del contributo.

Dal tenore letterale dell'art. 3 del bando è possibile apprendere come l'obbligo di permanenza della sede sociale sul territorio provinciale non sia espressamente previsto a pena di decadenza, come anche l'obbligo di mantenimento in vita dell'attività sociale per almeno un quinquennio, prospettato solo come ulteriore obbligo imposto al beneficiario dall'art. 15 del bando. L'art. 3, infatti, impone a pena di revoca del contributo, unicamente la costituzione di società nonché l'avvio dell'attività e delle spese nel termine perentorio di tre/quattro mesi dalla erogazione del contributo, mentre l'obbligo di permanenza della sede sociale non è imposto a pena di revoca.

Appare doveroso precisare, inoltre, che la corretta interpretazione delle previsioni del bando doveva essere, da ultimo, supportata dalla lettura dell'art. 24 bis della legge provinciale 6/1999 (sostegno per l'imprenditoria e nuova imprenditorialità), espressamente richiamata dal bando medesimo, i cui criteri di applicazione sono chiaramente indicati nella Delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 2576 del 10 ottobre 2008 – Allegato A, con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha voluto disciplinare *“la concessione di contributi per il pagamento dei costi di avviamento ai soggetti che intendono avviare una nuova impresa sul territorio provinciale”*, agevolmente reperibile sul sito ufficiale della Provincia Autonoma di Trento.

Anche l'art. 3 del suddetto Allegato A, rubricato “Destinatari dei contributi”, stabilisce che possono accedere ai contributi *“i soggetti che intendano avviare un nuovo progetto d'impresa e che si impegnano, in caso di avvio*

effettivo della stessa (enfasi del redattore), *a stabilire un'unità operativa sul territorio della provincia di Trento e a svolgere sul medesimo territorio l'attività principale per un periodo minimo di tre anni dalla data di concessione del contributo, salvo interruzione dell'attività per insuccesso dell'iniziativa imprenditoriale* (enfasi del redattore)".

L'art. 3 dell'Allegato della Delibera della Provincia di Trento n. 2576 del 10 ottobre 2008 offre, quindi, una esplicita indicazione degli obblighi incombenti sui beneficiari di contributi finalizzati all'avvio di nuova attività di impresa; gli stessi infatti, saranno tenuti a mantenere la sede operativa della propria attività e a non interrompere la stessa per un periodo di tre anni, solo in caso di *avvio effettivo* dell'attività di impresa, prospettando il possibile insuccesso come uno dei possibili esiti di detta attività, dovuti all'alea legata alla risposta del mercato.

La corretta qualificazione del contributo erogato consente la giusta lettura dei fatti di causa erroneamente enfaticizzati in precedenza ai fini della revoca del contributo in sede amministrativa e della successiva condanna dell'odierno appellante da parte del giudice contabile.

In assenza di evidenze fattuali che possano indurre a dubitare della professionalità e dell'impegno profuso dal Micci nella fase di avvio della possibile (futura) attività di impresa, la cessazione anticipata dell'attività svolta non può ricondursi a negligenze del beneficiario ma unicamente a congiunture poco favorevoli del mercato, con conseguente possibilità per il Micci di trattenere le erogazioni ricevute, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 12 del bando.

La corretta interpretazione della normativa in esame, alla luce della quale

	leggere i fatti di causa, sembra, in ogni caso, da ultimo essere stata effettuata	
	anche dai vari soggetti coinvolti nella vicenda in esame (Guardia di Finanza,	
	Giudice amministrativo, Giudice penale), così come meglio prospettato dalla	
	stessa parte appellante, alla luce della copiosa documentazione prodotta.	
	L'appello merita, quindi, accoglimento, con conseguente riforma della	
	sentenza impugnata nel senso di rigettare la domanda originariamente	
	proposta dalla procura regionale, con assorbimento di ogni altra questione.	
	All'accoglimento della impugnazione segue la liquidazione delle spese a	
	favore del Micci Francesco che si quantificano in euro 10.000,00 oltre	
	accessori per entrambi i gradi di giudizio.	
	Le spese sono poste a carico della Provincia Autonoma di Trento (sul cui	
	capitolo 617560-006 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario	
	2011 è imputata la spesa del bando relativo alla erogazione dei fondi per cui	
	è causa).	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione terza centrale d'appello accoglie l'appello iscritto	
	al n. 58884 del registro di Segreteria proposto da Micci Francesco.	
	A favore dell'appellante, quindi, devono essere liquidate le spese di lite per	
	entrambi i gradi di giudizio che si quantificano in euro 10.000,00	
	(diecimila/00) oltre oneri di legge, da porsi a carico della Provincia	
	Autonoma di Trento.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(Maria Rita MICCI)	(Giuseppina MAIO)
	18	

[illegible]